



ATTO DIRIGENZIALE

La presente determinazione, ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015, è pubblicata in data odierna all'Albo di questa Sezione dove resterà affissa per dieci giorni lavorativi consecutivi.

BARI, 24-08-2018

Il Responsabile
[Firma]

N. 331 del 24, 08, 2018
del Registro delle Determinazioni


Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	<input checked="" type="checkbox"/> Servizio Accreditamenti e Qualità
Tipo materia	<input type="checkbox"/> PO FESR 2007-2013 <input checked="" type="checkbox"/> Altro
Privacy	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
Pubblicazione integrale	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

Codice CIFRA: 183/DIR/2018/ co 331

OGGETTO: Verifica di compatibilità, ex articolo 7, comma 2 L.R. 9/2017, D.G.R. n. 2037/2013 e art. 8 L.R. n. 26/2006 e s.m.i. nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla realizzazione di una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA), con dotazione di n. 30 p.l., ex Sezione D.5 del R.R. n. 3/2005, in Racale alla via Mazzini angolo via Ferrara su istanza della Sorgente s.r.l.. Parere favorevole.

Il Dirigente della Sezione

- Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.
- Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98.
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01.
- Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici.
- Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161.
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008.
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 6 del 19/01/2012 - Conferimento incarico di Alta Professionalità "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private".
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1 del 15/01/2015 di proroga dell'incarico di Alta Professionalità "Analisi normativa, monitoraggio e gestione outarizzazione ed accreditamenta strutture sanitarie pubbliche e private";




- Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativa dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12/05/2015, ad oggetto *"Art. 18 comma 2 del D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 – Conferimento incarico di direzione Servizi incordinati nell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità"*;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestra per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione"*.
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'offerta;
- Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità.

In Bari presso la sede della Sezione Strategie governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Alta Professionalità *"Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private"*, confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9/2017 stabilisce all'articolo 7 (che ha sostituito l'articolo 7 della previgente L.R. n. 8/2004) che *"1. I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, punto 1.1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura carredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo obilitativo edilizio, ove già rilasciato. 2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera o). 3. Il parere di compatibilità regionale è rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 2, sentita l'azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale, che si esprime entro e non oltre trenta giorni. 4. Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione. Scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. 5. Il comune, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l'autorizzazione alla realizzazione. 6. In caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione dell'attività nel termine di cui al comma 4, il dirigente della sezione regionale competente, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, previa verifica della documentazione e valutata la compatibilità con la programmazione sanitaria, può concedere la proroga di validità del parere di compatibilità"*.

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2037 del 07/11/2013, avente ad oggetto *"Principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sonitorio regionale, ai sensi dell'articolo 8 ter D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5 supra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2,*



L.R. n. 8/2004" è stato stabilito che: "Alle richieste comunali di verifica di compatibilità già pervenute alla data di approvazione del presente atto si applicano i seguenti principi e criteri:

1) l'eventuale copertura del fabbisogno sanitario regionale, normativamente fissato dalle leggi e dai regolamenti regionali in materia attraverso parametri numerici e/o indici di popolazione per ambiti territoriali predefiniti, deve avvenire in seguito all'accertamento di una effettiva ed attuale carenza nell'ambito territoriale interessato dalla richiesta di autorizzazione alla realizzazione della nuova struttura sanitaria e socio-sanitaria;

2) a tal fine, nei limiti del fabbisogno numerico normativamente fissato, il Servizio regionale competente accerta le carenze del fabbisogno regionale attraverso l'esame di dati ragionati riferiti all'anno precedente, forniti dall'ASL territorialmente interessata e relativi alle liste di attesa ed al volume delle prestazioni effettivamente erogate dalle strutture della stessa tipologia già operanti nei diversi distretti socio-sanitari o aree interessate, tenuto conto, altresì, dell'eventuale mobilità extra aziendale degli utenti residenti in tali aree e distretti;

3) la mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale, come sopra identificati e declinati, comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il conseguente non accoglimento della relativa istanza, anche se unica;

4) la rispondenza al duplice parametro sarà integrata con la valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza eventualmente previsti da atti regolamentari regionali in materia di fabbisogno e/o di requisiti, che attengano all'ubicazione ed alle caratteristiche strutturali della sede individuata; detti requisiti e/o indicazioni di preferenza non sono emendabili successivamente all'eventuale rilascio della verifica positiva di compatibilità;

5) in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali ultime richieste al surriferito duplice parametro integrato dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza di cui al punto 4), nel medesimo ambito territoriale di riferimento per la realizzazione di strutture della stessa tipologia, qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all'entità delle suddette richieste potrà soccorrere - in assenza della prefissazione di parametri di scelta ed in via meramente residuale - quello della priorità cronologica delle istanze, riconoscendo la verifica di compatibilità positivo a favore dell'istanza che precede temporalmente le altre.

Le richieste di verifica di compatibilità successive all'approvazione del presente atto, presentate nell'arco temporale del bimestre di volta in volta maturato, sono valutate comparativamente e contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento, applicando, oltre ai principi e criteri di cui ai precedenti punti da 1) a 4), anche i seguenti:

6) in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali richieste al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale integrato dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza di cui al punto 4), qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all'entità delle suddette richieste (fatto salvo il possesso dei requisiti minimi ed ulteriori strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal Regolamento Regionale n. 3 del 13/01/2005 e s.m.i. e dagli altri atti regolamentari regionali oventi ad oggetto specifiche tipologie di strutture) il Servizio competente riconosce la compatibilità al fabbisogno regionale al progetto o ai progetti che abbiano conseguito la miglior valutazione numerica sulla base dei seguenti parametri e relativi punteggi: (...)"

Con nota prot. 17278 del 20/11/2015 il comune di Racale ha chiesto la verifica di compatibilità al fabbisogno regionale, su istanza della Sorgente srl volta alla realizzazione della struttura in oggetto.

Con nota prot. 51/02.2018 la Sorgente srl ha sollecitato direttamente la Regione Puglia al "rilascio del parere di compatibilità ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione di una residenza sanitaria assistenziale".



Con nota prot. AOO_183/10259 del 03/07/2018 questa Sezione, rilevata l'improcedibilità della succitata richiesta di verifica di compatibilità, in quanto sfornita degli atti e/o documenti che necessariamente devono essere a corredo dell'istanza e della richiesta comunale di verifica di compatibilità, ha precisato che apposita istanza di autorizzazione alla realizzazione, avrebbe dovuto essere corredata quantomeno del:

- i. titolo di proprietà o del diritto di godimento (es. contratto di locazione);
- ii. progetto della struttura con relative planimetrie in scala adeguata e relazione tecnica illustrativa;
- iii. titolo abilitativo edilizio se già rilasciato.

Con nota prot. 13098 del 20/07/2018 il comune di Racale ha trasmesso "*copia completa degli elaborati firmati digitalmente dal tecnico incaricato e Promessa di locazione tra le parti*" e ha evidenziato che la Sorgente srl: "*ho presentato con nota prot. 308/11.2015 la domanda per l'autorizzazione alla realizzazione di una RSA, completa di tutti gli elaborati richiesti in formato cartaceo [...]; che il Comune: "ha trasmesso la domanda per l'autorizzazione alla realizzazione completamente sprovvista dei summenzionati elaborati"*.

Con nota prot. AOO_183/11565 del 06/08/2018, in considerazione delle circostanze rappresentate dal comune di Racale questa Sezione ha invitato quest'ultimo a trasmettere copia "*di tutti i gli elaborati richiesti in formato cartaceo*" allegati alla domanda a suo tempo presentata, datati, timbrati e firmati dal tecnico incaricato, oltre che naturalmente con il timbro comunale di acquisizione ai propri atti; inoltre, tenuto conto che tra gli "*gli elaborati firmati digitalmente dal tecnico incaricato*" non risultavano planimetrie dell'immobile in scala e/o formato adeguato, ma solo miniature illeggibili, questa Sezione ha pregato il medesimo Comune di trasmettere dette planimetrie in scala e/o formato adeguato.

Con nota prot. 13998 del 06/08/2018, in riscontro alla nota che precede, il comune di Racale ha trasmesso:

- a. copia "*lettera di trasmissione*" prot. 0017083 del 17/11/2015;
- b. "*copia completa degli elaborati in formato cartaceo allegati alla lettera di trasmissione prot. n. 0017083 del 17.11.2015 firmati dal tecnico incaricato*".

Con nota prot. AOO_183/11717 del 09/08/2018 questa Sezione, ai sensi dell'art. 7, comma 2 e del punto 2) D.G.R. n. 2037/2013, al fine della verifica di compatibilità al fabbisogno regionale della RSA in oggetto di n. 30 p.l. residenziali, previa valutazione della sussistenza di fabbisogno regionale residuo di n. 108 di posti letto RSA geriatrici/neurologici, ha invitato il Direttore Generale dell'ASL LE a comunicare i dati "*rogianati*" di cui al succitato punto 2) della D.G.R. n. 2037/2013 ed esprimere un parere sulla localizzazione della medesima RSA, che tenesse conto, oltre che della popolazione standardizzata in base all'indice di vecchiaia, delle strutture della stessa tipologia già in esercizio e della loro distribuzione nel territorio dell'ASL LE.

Con nota pec prot. 123922 del 05/09/2018, in riscontro alla nota che precede, il Direttore Generale dell'ASL LE, previa ricognizione dell'esistente nel territorio aziendale, ha comunicato di esprimere: "*parere favorevole alla istanza presentata alla società Sorgente srl, in merito all'autorizzazione alla realizzazione di un RSA di n. 30 posti letto nel comune di Racale, considerando una effettiva ed attuale carenza di posti letto in RSA sul territorio dell'ASL Lecce rispetto al fabbisogno che va considerato sovradistrettuale essendo questa Azienda articolata in n. 10 Distretti Sociosanitari a fronte delle n. 6 RSA attualmente contrattualizzate*".



Con la medesima nota il Direttore Generale dell'ASL LE ha evidenziato un parziale discostamento delle strutture esistenti autorizzate e/o accreditate nel territorio aziendale rispetto alle risultanze regionali, tali da determinare una variazione nel fabbisogno residuo, attestato da questa Sezione in occasione della richiesta del parere con la citata nota prot. AOO_183/11717 del 09/08/2018, che così passa da n. 108 RSA geriatrici/neurologici a n. 90 p.l. RSA geriatrici/neurologici.

Considerato che durante bimestre di competenza (07/11/2015 – 06/01/2016) della richiesta di verifica di compatibilità del comune di Racale, non sono pervenute altre richieste di verifica di compatibilità per strutture dello stesso tipo (RSA) nel territorio di riferimento (ASL LE), per cui non si procederà a valutazione comparativa.

Visto il parere del Direttore Generale dell'ASL LE in ordine all'allocazione in Racale della RSA di 30 p.l. residenziali di R.S.A. e preso atto del predetto discostamento.

Ritenuta tale allocazione conforme al principio sancito dall'art. 8 ter del D.Lgs. 502/1992 della equa e razionale distribuzione delle strutture sanitarie della stessa tipologia nelle aree di insediamento prioritario.

Viste le planimetrie e la relazione trasmesse dal comune di Racale con nota prot. 13998 del 06/08/2018 in occasione dell'integrazione della richiesta di verifica di compatibilità a suo tempo comunicata, dalle quali si evince la conformità della struttura ai requisiti di cui alla Sezione D.5 del R.R. n. 3/2005, relativi all'ubicazione ed alla conformazione macro strutturale.


Tanto premesso e considerato, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, L.R. 9/2017, della D.G.R. n. 2037/2013 e dell'art. 8 L.R. n. 26/2006 e s.m.i., si propone:

- 1) di esprimere, per il territorio dell'ASL LE, parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale nei confronti della Sorgente s.r.l. di Racale per la realizzazione in Racale alla via Mazzini angolo via Ferrara di una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) con dotazione di n. 30 p.l., ex Sezione D.5 del R.R. n. 3/2005;
- 2) di precisare, altresì, che il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio nei termini stabiliti, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione;
- 3) di precisare che la predetta RSA dovrà essere realizzata secondo i progetti allegati alla relativa istanza e alla richiesta comunale di verifica di compatibilità, in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 3/2005, Sezione D.05.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.



Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità

(Mauro Nicastro)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, letta la proposta formulata dalla A.P. "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private" e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla A.P. "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private" e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità.

D E T E R M I N A

ai sensi dell'articolo 7, comma 2, L.R. 9/2017, della D.G.R. n. 2037/2013 e dell'art. 8 L.R. n. 26/2006 e s.m.i.,

- di esprimere, per il territorio dell'ASL LE, parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale nei confronti della Sorgente s.r.l. di Racale per la realizzazione in Racale alla via Mazzini angolo via Ferrara di una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) con dotazione di n. 30 p.l., ex Sezione D.5 del R.R. n. 3/2005;
- di precisare, altresì, che il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio nei termini stabiliti, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione;
- di precisare che la predetta RSA dovrà essere realizzata secondo i progetti allegati alla relativa istanza e alla richiesta comunale di verifica di compatibilità, in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 3/2005, Sezione D.05.



- notificare il presente provvedimento:
 - ✓ Al Sindaco del comune di Racale
 - ✓ Al legale rappresentante presso la sede legale della Sorgente s.r.l. in Racale alla via Gallipoli, 298;
 - ✓ Al Direttore Generale della ASL BA;

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/all'Albo Telematico *(ove disponibile)*
- b) sarà trasmesso al Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013;
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia *(ove disponibile l'albo telematico)*;
- e) il presente atto, composto da n. 8 fasciate, è adottato in originale;
- f) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO

(Giovanni Campobasso)

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente Responsabile della Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.

L'A.P. "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private" (Felice Altamura)

Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità (Mauro Nicastro)



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE DEL
BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI**

STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

SERVIZIO ACCREDITAMENTI E QUALITA'

Il presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16-comma 3- del D.P.G.R. n. 161 del 22/2/2008, viene pubblicato all'Albo della Sezione SGO

dal 24-09-18 al 05-09-18

Il Responsabile

Regione Puglia

Sezione Strategie e Governo dell'Offerta

Il presente atto originale, composto da n° 940 fasciate, comprese gli allegati, é depositato presso il Sezione SGO, Via Gentile n. 52, Corpo E2, piano 1.

Bari, 24-09-2018

Il Responsabile